

*Documento Anffas di analisi
per l'accesso al
Fondo di Integrazione
Salariale e Cassa
Integrazione in Deroga*



Documento redatto dal gruppo di Unità di Crisi Covid-19 Anffas

ANFFAS NAZIONALE

Via Casilina, 3T Roma
06.3212391

nazionale@anffas.net www.anffas.net



Sommario

Presentazione ed analisi del contesto	3
Tabella riepilogativa sul fondo di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga	5
Messaggio Inps n. 1287 del 20 Marzo 2020	8
Allegato n 1 al messaggio INPS numero 1287 del 20 Marzo 2020	9
Messaggio Inps n. 1321 del 23 Marzo 2020	15
Avvio procedura di informativa e consultazione delle parti sindacali	18
Schema di verbale di esame congiunto per l'assegno ordinario dovuto a sospensione (FIS)	19
Schema di verbale di accordo a seguito dell'esame congiunto per l'assegno ordinario dovuto a sospensione (FIS)	22



Presentazione ed analisi del contesto

Carissimi,

come sapete il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) ha introdotto due importanti interventi per sostenere i dipendenti di quelle aziende, imprese o enti del terzo settore che hanno vista sospesa o ridotta la propria attività a causa della situazione di emergenza determinatasi a seguito del COVID-19. Sappiamo tutti che moltissime nostre realtà associative rientrano in tali situazioni, avendo dovuto sospendere tutti i servizi di semiresidenzialità o vedere contratta l’erogazione di altri servizi (vedasi taxi sociale, ecc..) pertanto l’Unità di Crisi di Anffas Nazionale ha pensato di creare il presente documento per aiutare a verificare quali possano essere le misure che ciascuna realtà può ipotizzare di adottare.

Propriamente le misure che, di regola, sono di più diretto interesse per le strutture Anffas sono quelle indicate negli articoli 19 e 22 del Decreto Legge, che introducono rispettivamente:

- 1) la possibilità di accedere al FIS (Fondo integrazione salariale) con la corresponsione di un assegno per i dipendenti, ad integrazione del loro salario, in proporzione alle minori ore lavorate (se non è stata addirittura sospesa l’intera attività);
- 2) la possibilità, in caso di non azionabilità del FIS, di accesso alla Cassa Integrazione in deroga (CIGd), estesa anche a chi oggi ha solo un dipendente che si trovasse nella condizione di aver visto sospese o ridotte le ore lavorative.

Pertanto, si è costruita una scheda che dà il quadro ed il raffronto tra le due misure, considerando anche il Messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020, integralmente riportato nel presente documento. Inoltre si inserisce anche il Messaggio Inps n. 1321 del 23 marzo 2020, con cui in sostanza si danno indicazioni operative per il caricamento della domanda per il FIS.

La scheda spiega altresì che, nel momento in cui però le pubbliche amministrazioni pagassero (in base a contrattualizzazioni, accordi, convenzioni, accreditamenti in essere) i servizi non resi ai sensi dell’articolo 48 comma 2 del “Decreto Cura Italia”, gli enti gestori cesserebbero di conseguenza tali interventi di sostegno. Infatti, il “Cura Italia” prevede per tutta una serie di attività sospese il pagamento integrale delle stesse da parte delle pubbliche amministrazioni, in conseguenza del fatto che tali servizi vanno tenuti comunque in piedi per garantire l’immediata ripresa delle attività appena finita l’emergenza e che gli strumenti di integrazione salariale certo non coprono tutti i costi che, comunque, in questo periodo le strutture hanno, fosse solo per la sanificazione dei luoghi e le spese di uso generale.

Quindi, vi è da dire che, al di là della presentazione della domanda per accedere al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) e alla CIGd (Cassa Integrazione in deroga), presentata anche in via precauzionale, si deve richiedere immediatamente alle pubbliche amministrazioni di verificare che si rientri nelle ipotesi da pagare a prescindere, in base a quanto era negli accordi o nei bilanci delle amministrazioni prima dell’emergenza.

Inoltre, considerando che il FIS può essere domandato avendo però prima adottato una comunicazione preventiva alle RSA o RSU (ove esistente), nonché alle OO.SS. dei territori maggiormente rappresentative a livello nazionale e posto in essere un esame congiunto della situazione anche per via telematica, nel documento vi sono anche:

- 1) fac-simile di comunicazione per avviare l'informativa, la consultazione e l'esame congiunto con le parti sindacali;
- 2) schema di verbale per esame congiunto per accedere al FIS a seguito di sospensione dell'attività;
- 3) schema di verbale per esame congiunto, conclusosi con accordo per accedere al FIS, a seguito della sospensione dell'attività.


Anche se non è obbligatorio raggiungere l'accordo per accedere al FIS di cui all'art. 19 del "Cura Italia", ma solo l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le parti sindacali si è comunque pensata anche l'ipotesi del raggiungimento di un accordo, che così potrebbe già essere utile per il caso in cui, non attivandosi la misura straordinaria del "Cura Italia" semmai divenuta incapiente, si potrebbe attivare la misura del FIS ordinario di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 148/2015.

Comunque in ognuno degli schemi di verbale si è inserito un passaggio in cui si fa presente che l'attivazione del FIS di cui all'articolo 19 del "Cura Italia" cessa al momento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni per le prestazioni non rese ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del medesimo decreto.

I predetti schemi di verbale possono essere una guida utile, semmai da modulare per specifiche esigenze, quale per esempio una riduzione dell'orario lavorativo, invece della sospensione.

Roberto Speciale

Presidente Nazionale Anffas






Tabella riepilogativa sul fondo di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga

Fondo Integrazione Salariale (art 19 DL 18/20)	CIG in deroga (art 22 DL 18/20)
COS'È	COS'È
Trattamento di integrazione salariale o assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” da richiedere all’INPS.	Trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga che può essere riconosciuto da Regioni e province autonome dopo accordo quadro tra regioni e parti sociali.
CHI PUÒ ATTIVARE LA MISURA	CHI PUÒ ATTIVARE LA MISURA
<p>Datori di lavoro con alle dipendenze mediamente più di 5 dipendenti (inclusi gli apprendisti), ed iscritti al FIS.</p> <p>I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno</p> <p>N.B. Se invece il datore di lavoro non è iscritto o non può ricorrere al fondo oppure non occupa mediamente più di 5 dipendenti (quindi 5 o meno) può comunque ricorrere alla CIG in deroga di cui all’art. 22 del citato decreto legge.</p>	<p>Datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti; • per i quali non trovano applicazione le tutele in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (per es. quelli che non accedono al Fis, come specificato nella colonna di sinistra) <p>indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (quindi anche se hanno mediamente cinque dipendenti o meno).</p>
DURATA	DURATA
<p>Nove settimane nel periodo 23 Febbraio 2020 - 31 Agosto 2020</p>	<p>Nove settimane Per il periodo considerare l’accordo quadro che ogni regione fa con le parti sociali</p>
PER QUALI LAVORATORI	PER QUALI LAVORATORI
<p>Operai / impiegati/ quadri alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>Sono esclusi i dirigenti ed i prestatoti di lavoro domestico.</p>	<p>Operai / impiegati/ quadri alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>Sono esclusi i prestatori di lavoro domestico (ed i dirigenti che già ordinariamente non rientravano).</p>

COSA E QUANTO SPETTA	COSA E QUANTO SPETTA
<p>Trattamento di integrazione salariale erogato attraverso specifico fondo detto FIS</p> <p>La misura della prestazione è fissata nell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale</p> <p>La misura della prestazione mensile lorda, comprensiva del rateo di tredicesima, sarà di euro 998,18 per chi aveva una retribuzione lorda sotto i 2.159,48 e di Euro 1.199,72 per chi aveva una retribuzione lorda oltre i 2.159,48 mensili lordi.</p>	<p>Cassa integrazione guadagni</p> <p>Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.</p> <p>La misura della prestazione mensile lorda, comprensiva del rateo di tredicesima, sarà di euro 998,18 per chi aveva una retribuzione lorda sotto i 2.159,48 e di Euro 1.199,72 per chi aveva una retribuzione lorda oltre i 2.159,48 mensili lordi.</p>
PROCEDURA-OBBLIGHI ED ESENZIONI	PROCEDURA-OBBLIGHI ED ESENZIONI
<p>Prima fase</p> <p>Obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con i sindacati, anche per via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva alle RSA o RSU, ove esistente, nonché alle associazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale</p> <p>Esenzione dal pagamento del</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributo addizionale ex art. 5 del DLgs. 148/2015; • aliquota di finanziamento al FIS di cui all'art. 29 co. 8, secondo periodo, del DLgs. 148/2015; • contributi di finanziamento per ricorso all'assegno ordinario previsti dall'art. 33 co. 2 del DLgs. 148/2015. <p>Domanda</p> <p>All'INPS entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Per la domanda vedasi il messaggio INPS 1287 del 20 Marzo 20202.</p>	<p>Prima fase</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accordo quadro tra regioni e parti sociali. • Accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le rappresentanze sindacali aziendali o RSU, ove esistente, e in mancanza con le associazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. Comunque c'è obbligo di informazione preventiva delle rappresentanze sindacali anche per via telematica. <p>N.B. Il messaggio INPS 1287 del 20 Marzo 2018 prevede che la domanda di cassa integrazione possa essere presentata anche prima dell'accordo e sarà ritenuta valida anche con un accordo sottoscritto in data successiva.</p> <p>Domanda</p> <p>Dopo gli accordi si presenta domanda a regioni o province autonome in base agli accordi quadro.</p>

COME VIENE PAGATO	COME VIENE PAGATO
<p>Le prestazioni sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro, a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione.</p> <p>Può essere richiesta la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS</p>	<p>L'INPS provvederà all'erogazione delle prestazioni in questione, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa.</p>
LIMITI DI SPESA	LIMITI DI SPESA
<p>Lo Stato ha messo a disposizione 1.347,2 milioni e quindi coprirà le domande fino a tale limite.</p> <p>Ma se la domanda non viene accolta per esaurimento di queste risorse aggiuntive, si potrà comunque ricorrere al FIS ordinario</p>	<p>Fino ad un max di 3.293,2 milioni da ripartire tra le regioni</p>
<p>N.B. L'Art. 48 comma 3 del Cura Italia prevede che i trattamenti di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga cessano in caso di pagamento ai gestori dei centri diurni chiusi, da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 48 comma 2. Ciò vuol dire che, fino a quando non si hanno i pagamenti dalle pubbliche amministrazioni per la chiusura dei centri o per le prestazioni alternative rese, si ha il diritto ad usufruire della FIS o della cassa integrazione straordinaria, salvo eventuale restituzione dell'eventuale somma già corrisposta come FIS o come cassa integrazione.</p>	
<p>Ma se l'Ente gestore ha altri servizi differenti da quelli previsti nell'articolo 48 per i quali ha comunque subito una sospensione o una riduzione dell'attività, questi può accedere per i lavoratori impiegati in tali seconde attività alle misure del FIS o della CIGd.</p>	

Messaggio Inps n. 1287 del 20 Marzo 2020

OGGETTO: Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all'emergenza Covid.

Le istruzioni operative e procedurali in merito all'applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

EMERGENZA COVID DECRETO CURA ITALIA

Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, mediante l'utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.

L'Istituto sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.

Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

Cassa integrazione ordinaria con causale "COVID-19 nazionale"

Chi può fare domanda

- ✓ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- ✓ cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- ✓ imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- ✓ cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- ✓ imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- ✓ imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- ✓ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- ✓ imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- ✓ imprese addette all'armamento ferroviario;
- ✓ imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

- ✓ imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- ✓ imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- ✓ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Come fare domanda

- La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.
- Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
- Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Le novità dell’istruttoria

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.

- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
- Non si tiene conto dei seguenti limiti:
 - limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
 - limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
 - limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
- Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Aziende in CIGS

- Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.
- La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.
- Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

Erogazione della prestazione

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

ASSEGNO ORDINARIO

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

Beneficiari

- ✓ Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):
 - lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti ed i prestatori di lavoro domestico, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
 - i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività.
- ✓ Per i Fondi di solidarietà di settore:
 - lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

Le novità dell'istruttoria

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:

- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
- non si tiene conto dei seguenti limiti:

- limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
 - limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
 - limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
 - non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
 - il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Come fare domanda

- In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
- La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.
- Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
- Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
- Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.
- Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS.

Modalità di accesso

- Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l'accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziare dal decreto, senza l'applicazione di alcun tetto aziendale.

Modalità di pagamento

- Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Cassa integrazione in deroga COVID-19

+ Beneficiari

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

- per un periodo non superiore a nove settimane;
- a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;

+ Soggetti esclusi

- Datori di lavoro domestico.
- Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.
- Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

+ La prestazione

- Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
- Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

+ Requisiti

- Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
- Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

- le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro;
- il contributo addizionale;
- la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Come fare domanda

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all'Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B":

- il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale **"33193"**;
- la lista dei beneficiari.

Modalità di pagamento

- Esclusivamente pagamento diretto.
- Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello "SR 41".

Messaggio Inps n. 1321 del 23 Marzo 2020

OGGETTO: Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova causale “COVID-19 nazionale”

1. Premessa e quadro normativo

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 è entrato in vigore, nella stessa data, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Capo I del Titolo II del citato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale.

Nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.

2. Termine di presentazione delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario. Neutralizzazione

In deroga all'articolo 15, comma 2, e all'articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le domande di accesso al trattamento di CIGO e all'assegno ordinario, con la causale sopra indicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020).

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 19, comma 5, del citato D.L. ha previsto che l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il *dies a quo* coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

3. Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020

Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà". La domanda è altresì disponibile nel portale "Servizi per le aziende ed i consulenti", con le consuete modalità.

Al momento dell'inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l'apposita causale denominata "COVID-19 nazionale". Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l'elenco dei lavoratori beneficiari.

Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Di seguito, si riepilogano le novità apportate dal testo legislativo:

- le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
- il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
- per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
- il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato (cfr. precedente paragrafo 2), il *dies a quo* decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio;
- non è dovuto il contributo addizionale.

Infine, i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Avvio procedura di informativa e consultazione delle parti sindacali

- Schema di comunicazione -

Pregiatissimi

.....

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PREVENTIVA DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE - ASSEGNO ORDINARIO NEI CONFRONTI DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) - CAUSALE "EMERGENZA COVID-19" EX ART. 19 D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 – D. LGS. N. 148/2015 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E/O MODIFICAZIONI.

Con la presente la scrivente Anffas avvia la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 19 del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e del D. Lgs. n. 148/2015 e successive integrazioni e/o modificazioni, finalizzata alla richiesta di intervento dell'assegno ordinario nei attraverso il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), causale "emergenza COVID-19".

In particolare, a causa della nota emergenza epidemiologica COVID-19 in corso, la scrivente si ritrova improvvisamente in una situazione che non consente ulteriormente l'occupabilità piena delle proprie risorse umane in quanto, per effetto delle limitazioni e restrizioni imposte a livello nazionale e regionale, si è subita una imprevedibile contrazione del settore di riferimento e, di riflesso, degli affidamenti e/o diverse erogazioni di servizi già in essere.

Si precisa che, a tutti gli effetti, nessuno escluso, l'accadimento verificatosi rappresenta un evento oggettivamente non evitabile, del tutto indipendente dalla volontà della scrivente Anffas che rende non differibile la sospensione e/o la riduzione dell'attività di erogazione dei servizi.

Tanto premesso, si ritiene necessario l'intervento dell'assegno ordinario nei confronti del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), causale "emergenza COVID-19" a partire dal al,, salvo successivo ulteriore periodo di sospensione ove disposto dalle ulteriori autorità competenti;

I lavoratori interessati sono

Si resta a disposizione per ogni chiarimento in merito e per la programmazione del relativo incontro sindacale, da svolgersi esclusivamente in forma telematica/videoconferenza.

Data l'urgenza della procedure in oggetto, nel rispetto delle tempistiche di riscontro previste dal DL n. 18 "Cura Italia" del 17.3.2020, vale a dire decorsi tre giorni dall'invio della presente informativa, considereremo esaurite le fasi predette di informazione, consultazione ed esame congiunto.

Cordiali Saluti.

Luogo e data

Il Presidente

Schema di verbale di esame congiunto per l'assegno ordinario dovuto a sospensione (FIS)

Il giorno alle ore presso gli uffici di Anffas ubicati in alla via si tiene la riunione telefonica con verbale inviato a tutte e tre le associazioni sindacali per concludere positivamente l'esame congiunto nell'ambito delle procedure di richiesta assegno ordinario FIS per tutto il personale sospeso dall'ordinanza regionale COVID 19 per tutte le n. unità occupate, di cui n. a tempo indeterminato e n. a tempo determinato.

Sono presenti per la sottoscrizione del presente verbale:

il Presidente per con sede legale in alla via
(c.f./partita iva)

i signori:

.....

rappresentanti delle OO.SS provinciali presenti a mezzo telefono e pronti alla sottoscrizione telematica del presente verbale.

PREMESSO

- che Anffas , a seguito del (indicare provvedimento)..... che ha introdotto una serie di misure restrittive emesse per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica, ha conseguentemente sospeso le attività svolte dalla con inevitabili riflessi sui livelli occupazionali, a fronte dei quali ha proceduto all'invio dell'informativa sindacale del, cui in data odierna segue l'esame congiunto, finalizzata ad analizzare la situazione attuale con ipotesi di accordo per la richiesta dell'assegno ordinario FIS per il periodo dal al, salvo successivo ulteriore periodo di sospensione ove disposto dalle ulteriori autorità competenti;

- in data 17 marzo 2020 è stata emanato il Decreto Legge n. 18/2020 ("Cura Italia"), che all'articolo 19 ha previsto, con una dotazione di spesa statale specifica ed aggiuntiva, l'erogazione di un assegno ordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) in aggiunta ai periodi riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015 per la specificità dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinato dall'emergenza COVID 19, ma che al comma 9 dello stesso articolo ha previsto che *"Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande"*;

- si ritiene aggiuntiva la spesa di 1.347,2 milioni di euro prevista nel "Cura Italia" rispetto all'ordinario accesso al F.I.S. di cui agli articoli 29 e 30 del Decreto Legislativo n. 148/2015

Considerato che

- in ragione dei precedenti punti, Anffas ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione i presupposti per l'applicazione dell'art. 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- lo strumento del Fondo d'Integrazione Salariale, con l'utilizzo delle norme eccezionali del "Cura Italia", risulta utile al fine di salvaguardare l'occupazione e il reddito dei lavoratori a fronte dello stato di crisi in atto presso l'Azienda;
- da ultimo è intervenuto a disciplinare il tutto il D.L. n. 18 del 17/03/2020 ove all'art. 47 e 48 ha previsto specifiche e particolari provvidenze per il settore in cui opera la Fondazione

tanto premesso le parti concordano che

1. in considerazione della situazione descritta da Anffas..., le parti danno atto che è stata esperita la procedura di consultazione sindacale per il ricorso all'intervento del Fondo di Integrazione Salariale per la richiesta di erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 19 del D.L. N. 18 del 17/03/2020, con la seguente causale: **situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili ad Anffas o a dipendenti (COVID-19)**;
2. la domanda di integrazione salariale sarà per ottenere l'accesso al fondo di integrazione salariale previsto in via eccezionale dall'art. 19 del Cura Italia e che, solo in caso di esito negativo, sarà presentata la domanda per l'accesso ordinario al FIS, già previsto dalla disciplina di cui agli articoli 29 e 30 del decreto Legislativo n. 148/2015;
3. l'intervento di integrazione salariale decorrerà dal al salvo successivo ulteriore periodo di sospensione ove disposto dalle autorità competenti e interesserà complessivamente n. dipendenti in forza all'Azienda con le seguenti modalità:
 - a. SOSPENSIONE A ZERO ORE DAL LAVORO per n. dipendenti in relazione alla transitoria sospensione totale delle attività lavorativa, non imputabile né ad Anffas né ai Lavoratori, per un totale complessivo di ore pari a, con allegato elenco nominativo dei lavoratori interessati all'intervento di integrazione salariale per sospensione attività, (Allegato A);
4. Fermo quanto disposto al punto del 2 del presente accordo, di presentare per il periodo dal al domanda di concessione assegno ordinario FIS nelle forme sopra dette, comunque condizionata alla ricezione di pagamento delle prestazioni già programmate e presenti nel bilancio previsionale come da disposizioni dell'art. 47 e 48 del D.L. n. 18 del 17/03/2020
5. Anffas si impegna a comunicare immediatamente all'INPS la cessazione delle integrazioni salariali qualora avvenisse il pagamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 47 e 48 del D.L. 18 del 17/03/2020, con conseguente restituzione delle somme eventualmente già erogate dall'INPS o conguagliate con il sistema UNIMENS, nonché il pagamento integrale delle retribuzioni ai dipendenti sospesi di cui all'allegato A ;
6. con la sottoscrizione del presente verbale che avviene in modalità telematica ossia posta elettronica certificata, si intende conclusa positivamente, con accordo, la fase di informazione, consultazione ed esame congiunto con la parte sindacale, ai sensi dell'articolo 19 del D.L. n. 18/2020.

Del che è verbale

Le OO.SS.

L'Azienda

Schema di verbale di accordo a seguito dell'esame congiunto per l'assegno ordinario dovuto a sospensione (FIS)

Il giorno alle ore presso gli uffici di Anffas ubicati in alla via si tiene la riunione telefonica con verbale inviato a tutte e tre le associazioni sindacali per concludere positivamente l'esame congiunto nell'ambito delle procedure di richiesta assegno ordinario FIS per tutto il personale sospeso dall'ordinanza regionale COVID 19 per tutte le n. unità occupate, di cui n. a tempo indeterminato e n. a tempo determinato.

Sono presenti per la sottoscrizione del presente verbale:

il Presidente per con sede legale in alla via
(c.f./partita iva)

i signori:

.....

rappresentanti delle OO.SS provinciali presenti a mezzo telefono e pronti alla sottoscrizione telematica del presente verbale.

PREMESSO

- che Anffas , a seguito del (indicare provvedimento)..... che ha introdotto una serie di misure restrittive emesse per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica, ha conseguentemente sospeso le attività svolte dalla con inevitabili riflessi sui livelli occupazionali, a fronte dei quali ha proceduto all'invio dell'informativa sindacale del, cui in data odierna segue l'esame congiunto, finalizzata ad analizzare la situazione attuale con ipotesi di accordo per la richiesta dell'assegno ordinario FIS per il periodo dal al, salvo successivo ulteriore periodo di sospensione ove disposto dalle ulteriori autorità competenti;

- in data 17 marzo 2020 è stata emanato il Decreto Legge n. 18/2020 ("Cura Italia"), che all'articolo 19 ha previsto, con una dotazione di spesa statale specifica ed aggiuntiva, l'erogazione di un assegno ordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) in aggiunta ai periodi riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015 per la specificità dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinato dall'emergenza COVID 19, ma che al comma 9 dello stesso articolo ha previsto che *"Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande"*;

- si ritiene aggiuntiva la spesa di 1.347,2 milioni di euro prevista nel "Cura Italia" rispetto all'ordinario accesso al F.I.S. di cui agli articoli 29 e 30 del Decreto Legislativo n. 148/2015

Considerato che

- in ragione dei precedenti punti, Anffas ritiene sussistenti sia i presupposti per l'applicazione delle misure di integrazione salariale di cui agli artt. 29 – 30 del D.lgs 148/2015 (ASSEGNO ORDINARIO) sia i presupposti per l'applicazione dell'art. 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- lo strumento del Fondo d'Integrazione Salariale, anche con l'utilizzo delle norme eccezionali del "Cura Italia", risulta utile al fine di salvaguardare l'occupazione e il reddito dei lavoratori a fronte dello stato di crisi in atto presso l'Azienda;
- da ultimo è intervenuto a disciplinare il tutto il D.L. n. 18 del 17/03/2020 ove all'art. 47 e 48 ha previsto specifiche e particolari provvidenze per il settore in cui opera la Fondazione

tanto premesso le parti concordano che

7. in considerazione della situazione descritta da Anffas....., le parti danno atto che è stata esperita la procedura di consultazione sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, per il ricorso all'intervento del Fondo di Integrazione Salariale per la richiesta di erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 19 del D.L. N. 18 del 17/03/2020, con la seguente causale: **situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili a Anffas o a dipendenti (COVID-19)** nonché in subordine l'intervento del FIS ai sensi degli art. 29 e 30 del D.lgs. 148/2015;
8. la domanda di integrazione salariale sarà per ottenere l'accesso al fondo di integrazione salariale previsto in via eccezionale dall'art. 19 del Cura Italia e che, solo in caso di esito negativo, sarà presentata la domanda per l'accesso ordinario al FIS, già previsto dalla disciplina di cui agli articoli 29 e 30 del decreto Legislativo n. 148/2015;
9. l'intervento di integrazione salariale decorrerà dal al salvo successivo ulteriore periodo di sospensione ove disposto dalle autorità competenti e interesserà complessivamente n. dipendenti in forza all'Azienda con le seguenti modalità:
 - a. SOSPENSIONE A ZERO ORE DAL LAVORO per n. dipendenti in relazione alla transitoria sospensione totale delle attività lavorativa, non imputabile né ad Anffas né ai Lavoratori, per un totale complessivo di ore pari a, con allegato elenco nominativo dei lavoratori interessati all'intervento di integrazione salariale per sospensione attività, (Allegato A);
10. Fermo quanto disposto al punto del 2 del presente accordo, di presentare per il periodo dal al domanda di concessione assegno ordinario FIS nelle forme sopra dette, comunque condizionata alla ricezione di pagamento delle prestazioni già programmate e presenti nel bilancio previsionale come da disposizioni dell'art. 47 e 48 del D.L. n. 18 del 17/03/2020
11. Le OO.SS si impegnano a dare il proprio assenso alla presentazione della domanda di integrazione salariale qualora l'amministrazione pubblica non provveda al pagamento integrale delle prestazioni già presenti nel bilancio preventivo, rendendo così valida l'istanza di integrazione salariale presentata all'INPS.
12. Anffas si impegna a comunicare immediatamente all'INPS la cessazione delle integrazioni salariali qualora avvenisse il pagamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 47 e 48 del D.L. 18 del 17/03/2020, con conseguente restituzione delle somme eventualmente

già erogate dall'INPS o conguagliate con il sistema UNIMENS, nonché il pagamento integrale delle retribuzioni ai dipendenti sospesi di cui all'allegato A ;

13. Tale accordo si ritiene valido anche per ulteriori periodi di sospensione disposti dalle autorità competenti;
14. Le clausole tutte, del presente accordo, sono inscindibili fra di loro e pertanto condizione per l'efficacia e la validità dell'accordo medesimo e che con la firma dello stesso, le parti hanno inteso dare espressa adesione a tutte le norme in esso contenute;
15. con la sottoscrizione del presente verbale che avviene in modalità telematica ossia posta elettronica certificata, si intende conclusa positivamente, con accordo, la fase di consultazione sindacale e dell'esame congiunto previsto dalla normativa vigente sia ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 148/2015 sia ai fini dell'applicazione dell'art. 19 del D.L. n. 18/2020.

Del che è verbale

Le OO.SS.

L'Azienda

Anffas[®]
NAZIONALE



www.anffas.net



nazionale@anffas.net



<https://www.facebook.com/AnffasOnlus.naz/>